

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) E COMMA 2 DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N. 780/2021 E DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 22 GIUGNO 2021

Nell'attribuzione delle risorse verrà data priorità ai Comuni esclusi dall'attribuzione di contributi per esaurimento delle risorse disponibili nell'attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020.

La Regione trasmetterà, poi, a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Bologna) competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da a_g non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza CDPC n. 780/2021, che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica di secondo livello o studi di microzonazione sismica di terzo livello o analisi della condizione limite per l'emergenza finanziati con i contributi art. 11 L. 77/2009 di cui alle ordinanze PCM 4007/2012, CDPC 52/2013, CDPC 171/2014, CDPC 293/2015, CDPC 344/2016, CDPC 532/2018 e CPDC 675/2020, un invito a richiedere contributi per studi di microzonazione sismica (da qui in avanti MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (da qui in avanti CLE), di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi.

L'entità dei contributi massimi è indicata nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'OCDPC n. 780/2021: tabella 1 (art. 6) per studi in singoli Comuni; tabella 2 (art. 10) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11) per studi in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni.

Requisiti richiesti per la domanda

Gli Enti Locali possono fare richiesta di contributi per studi di MS e/o CLE se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da a_g non inferiore a 0,125g (v. Allegato 7 OCDPC 780/2021) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:

- Comune che non ha ancora realizzato uno studio MS almeno di livello 2;
- Comune che non ha ancora realizzato l'analisi CLE;
- Comune che ha già realizzato uno studio MS di livello 2 con i contributi OPCM 3907/2010 e non ha realizzato successivi aggiornamenti e/o approfondimenti con i contributi delle ordinanze OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016, OCDPC 532/2018, OCDPC 675/2020) e necessita quindi di aggiornamenti e/o approfondimenti di livello 3 secondo gli attuali standard nazionali e regionali;
- Comune che non ha realizzato uno studio MS di livello 3 e, in base a precedenti elaborati di livello 1 che evidenziano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico, intenda procedere alla realizzazione di tale approfondimento;
- Comune che ha realizzato uno studio MS secondo gli indirizzi regionali approvati con DAL 112/2007 e non ha provveduto all'aggiornamento secondo gli indirizzi regionali successivamente approvati con DGR 2193/2015 o DGR 630/2019.

Non possono essere richiesti contributi per studi di MS in Comuni ai quali sono già stati assegnati contributi per approfondimenti di livello 3 di cui alle ordinanze CDPC 293/2015, CDPC 344/2016, CDPC 532/2018, CDPC 675/2020 o per studi di MS in Comuni nei quali sono già stati realizzati studi di livello 3 conformi agli indirizzi regionali approvati con DGR 2193/2015 o DGR 630/2019.

Non possono essere richiesti contributi per approfondimenti di livello 3 in Comuni che hanno ricevuto contributi per studi MS di livello 1 e 2 e non hanno ancora consegnato gli elaborati richiesti alla data di scadenza del bando indicata nella lettera di invito.

Criteri per la selezione delle domande e l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli seleziona le richieste ricevute sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021 e dei criteri sopra indicati e procedono all'attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi secondo le disposizioni dell'Ordinanza stessa e dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. Comune che non ha ancora realizzato uno studio MS almeno di livello 2;
2. Comune che non ha ancora realizzato l'analisi CLE e chiede di realizzare tale analisi;
3. Comune che ha già realizzato uno studio MS con i contributi OPCM 3907/2010 e non ha realizzato successivi aggiornamenti e/o approfondimenti con i contributi delle ordinanze OCDPC 293/2015, OCDPC 344/2016, OCDPC 532/2018, OCDPC 675/2020, e chiede l'aggiornamento e/o approfondimenti di livello 3 secondo gli attuali standard nazionali e regionali;
4. Comune che non ha realizzato uno studio di MS di livello 3 e, in base a precedenti elaborati di livello 1 che evidenziano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico, intenda procedere alla realizzazione di tale approfondimento.
5. Comune che ha realizzato uno studio MS secondo gli indirizzi regionali approvati con DAL 112/2007 e non ha provveduto all'aggiornamento secondo gli indirizzi regionali successivamente approvati con DGR 2193/2015 o DGR 630/2019.
6. A parità di condizioni (v. punti precedenti), saranno considerate prioritarie le richieste di contributi per studi in Comuni in fase di formazione del PUG.

Non saranno riconosciuti contributi per approfondimenti di livello 3 in Comuni che hanno già ricevuto contributi per studi MS di livello 1 e 2 e non hanno ancora consegnato gli elaborati richiesti alla data di scadenza del bando indicata nella lettera di invito.

Qualora la somma delle richieste di contributi sia superiore alla disponibilità, la differenza sarà divisa percentualmente tra i Comuni che rientrano nelle condizioni di cui ai punti 4 e 5.

Nel caso la somma dei contributi richiesti sia di molto superiore alla disponibilità, e la ripartizione secondo i criteri sopra indicati comporti contributi inferiori a € 10.000,00, l'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'assegnazione del contributo per Comuni che rientrano nella condizione di cui ai punti 4 e 5. Sarà comunque garantito il contributo per l'analisi della CLE qualora tali Comuni ne siano privi.

I Comuni a cui sarà riconosciuto un contributo inferiore a quello massimo previsto potranno rimodulare il cofinanziamento, che deve comunque essere pari almeno al 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune o al 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Unione di Comuni.

Considerato che gli studi di MS identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.

Entro 60 gg dalla pubblicazione della determinazione di attribuzione dei contributi sul BURERT gli Enti beneficiari provvedono alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di MS e analisi della CLE e ne danno comunicazione alla Regione unitamente alla obbligatoria previsione puntuale sui tempi di completamento delle attività, anche sulla base dei termini concordati per l'espletamento degli incarichi ai soggetti realizzatori di cui sopra.

Gli studi e i relativi elaborati finali dovranno essere realizzati e trasmessi alla Regione nei successivi 240 o 300 giorni, secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 2, OCDPC 780/2021.

La concessione del contributo avverrà, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., in seguito alla regolare trasmissione degli elaborati finali al Servizio Geologico, sismico e dei suoli e alla verifica degli stessi da parte del Servizio per l'invio alla Commissione tecnica (art. 5, comma 5, OCDPC 780/2021).

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione, in seguito all'approvazione definitiva degli studi effettuati, validati dalla Commissione Tecnica, comunicata con la trasmissione del certificato di conformità da parte del Servizio regionale competente.

Gli Enti beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Regione eventuali economie maturate in corso di realizzazione dello studio finanziato.

Le risorse trasferite alle Regioni per la realizzazione degli studi sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile, ove le stesse non siano utilizzate entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse. Si ritengono non utilizzate le risorse per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento.

RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

I Comuni, entro 6 mesi dal positivo collaudo del prodotto realizzato, devono recepire le risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante adozione di apposita variante specifica ai vigenti strumenti urbanistici o mediante l'assunzione di conforme proposta del nuovo PUG, a norma dell'art. 45, comma 2, LR 24/2017.

La definizione delle cartografie e norme di PSC ovvero di PUG, relative agli esiti della MS e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio), con le Province e con la Città Metropolitana di Bologna;

I Comuni o le Unioni di Comuni devono recepire i risultati dell'analisi della CLE nei piani di protezione civile, provvedendo al loro tempestivo aggiornamento.